



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 57 del 25/05/2017

Proposta n. 2017/543

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 11.10.2016 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

II PRESIDENTE

Premesso che:

- con nota n. 7210 del 2.11.2106 (pervenuta al prot. prov.le n. 29329 del 7.11.2016) il Comune di Lugagnano Val d'Arda ha inoltrato a questa Amministrazione la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'adozione, da parte del Consiglio Comunale con atto n. 39 del 11.10.2016, di una Variante al proprio Piano Regolatore Generale (PRG);
- la Variante è costituita dalle Varianti a), b) e c) che propongono quanto segue:
 - Variante a): adeguamento dello strumento urbanistico comunale PRG alla pianificazione sovraordinata in materia di tutela delle acque superficiali (fasce fluviali) sia a livello cartografico sia normativo, ovvero rispetto al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; la Variante recepisce inoltre il Piano Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) individuando le aree di pericolosità idraulica;
 - Variante b): modifica della classificazione di un'area ubicata a nord del capoluogo lungo la strada provinciale di Bardi, in corrispondenza dello svincolo della tangenziale, attraverso il recepimento delle determinazioni dei piani sovraordinati ("Variante a"): si elimina la "Zona Fascia Fluviale B2/B3" e si riclassifica la "Zona agricola di rispetto all'abitato" in "Zona D2 di espansione";
 - Variante c): modifica dell'art. 43 comma 1.1 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.R.G. Vigente, con l'inserimento tra le destinazioni d'uso ammesse nella Zona D1 delle "attività artigianali ed industriali di trasformazione e di conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici";
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 30755 del 21.11.2017;
- le integrazioni richieste sono state trasmesse in allegato alle note comunali n. 7941 del 12.12.2016 e n. 2448 del 20.4.2017 (registrate rispettivamente ai prot. prov.li n. 32996 del 12.12.2016 e n. 9098 del 21.4.2017), mentre i pareri richiesti sono pervenuti direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte;

Dato atto che:

- questa Amministrazione è competente ad esercitare la potestà amministrativa di esame della Variante in argomento, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni in merito ai contenuti della stessa in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 41, comma 2, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 6 del 6 luglio 2009;
- l'art. 2, c. 3, lett. a) della medesima L.R. 9/2008 prevede, altresì, che le varianti specifiche al P.R.G. e i piani attuativi di cui alla legge regionale n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006, sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto;
- la disciplina urbanistica del Comune di Lugagnano Val d'Arda è ancora dettata dal Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi della previgente normativa, e pertanto la Variante di cui trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 2, c. 3, lett. a) della L.R. 9/2008;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Dato inoltre atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture

organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;

- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Tenuto conto che con la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Atteso che il Comune di Lugagnano Val d'Arda quale Autorità procedente, in accordo con questa Amministrazione in quanto Autorità competente, ha individuato le Autorità ambientali e alle stesse sono stati trasmessi i documenti di Variante con lo scopo di acquisirne i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto:

- della comunicazione trasmessa dal Comune alle Autorità militari circa l'adozione della Variante al PRG in epigrafe;
- della dichiarazione, rilasciata dal Sindaco, inerente i vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati riguardanti il territorio comunale;
- dell'avvenuta pubblicazione, sul BURERT n. 327 del 2.11.2016, dell'avviso di adozione della Variante al PRG in esame;

Preso atto altresì:

- del parere (in atti) reso dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia con nota n. 12941 del 21.11.2016 (pervenuta al prot. prov.le n. 30756 del 21.11.2016);
- del parere igienico-sanitario (in atti) reso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota 77224 del 23.11.2016 (pervenuta al prot. prov.le n. 31004 del 23.11.2016);
- del parere (in atti) reso dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con nota n. 7890 del 7.12.2016 (pervenuta al prot. prov.le n. 32590 del 7.12.2016);
- del parere (in atti) reso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota n. 124 del 2.1.2017 (pervenuta al prot. prov.le n. 65 del 2.1.2017);

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della Variante al PRG scade il giorno 20.6.2017, tenuto conto che le ultime integrazioni richieste sono pervenute alla Provincia in data 21.4.2017;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive";

Considerato che, dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, è emersa la necessità, relativamente a ciascuna delle Varianti a), b) e c) in esame:

- di esprimere una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel rispettivo Rapporto preliminare di ciascuna Variante e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle indicate nelle apposite sezioni degli inerenti allegati (denominati rispettivamente: "Allegato 1 - Lugagnano, valutazioni su Variante A, CC 39-2016"; "Allegato 2 - Lugagnano, valutazioni su Variante B, CC 39-2016"; "Allegato 3 - Lugagnano, valutazioni su Variante C, CC 39-2016"), tutti parti integranti e sostanziali del presente atto;

- di formulare, ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, le osservazioni elencate nelle apposite sezioni dei citati allegati (denominati rispettivamente: “Allegato 1 - Lugagnano, valutazioni su Variante A, CC 39-2016”; “Allegato 2 - Lugagnano, valutazioni su Variante B, CC 39-2016”; “Allegato 3 - Lugagnano, valutazioni su Variante C, CC 39-2016”), tutti parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di formulare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole, come esposto nelle apposite sezioni degli anzidetti allegati (denominati rispettivamente: “Allegato 1 - Lugagnano, valutazioni su Variante A, CC 39-2016”; “Allegato 2 - Lugagnano, valutazioni su Variante B, CC 39-2016”; “Allegato 3 - Lugagnano, valutazioni su Variante C, CC 39-2016”), tutti parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che:

- il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di non assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
- l'eventuale approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche i quali, così aggiornati, dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978;
- gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 “Tutela ed uso del territorio”;
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” modificata dalla L.R. n. 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio” e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009”;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante “Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152””;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in EmiliaRomagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infra-regionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione (delle acque) del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPO), approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGR), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGR, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, dal Dirigente del Servizio “Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive” in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto dei Rapporti preliminari (in atti), funzionali alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle Varianti a), b) e c) costituenti la Variante al PRG del Comune di Lugagnano Val d'Arda adottata con atto del Consiglio Comunale n. 39 del 11.10.2016;
2. di esprimere, per ciascuna delle anzidette Varianti a), b) e c), prendendo atto della verifica svolta dal Servizio “Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive”, una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel rispettivo Rapporto preliminare di ciascuna Variante e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle indicate nelle apposite sezioni degli inerenti allegati (denominati rispettivamente: “Allegato 1 - Lugagnano, valutazioni su Variante A, CC 39-2016”; “Allegato 2 - Lugagnano, valutazioni su Variante B, CC 39-2016”; “Allegato 3 - Lugagnano, valutazioni su Variante C, CC 39-2016”), tutti parti integranti e sostanziali del presente atto;

3. di formulare, per ciascuna delle anzidette Varianti a), b) e c), ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, le osservazioni elencate nelle apposite sezioni dei citati allegati (denominati rispettivamente: “Allegato 1 - Lugagnano, valutazioni su Variante A, CC 39-2016”; “Allegato 2 - Lugagnano, valutazioni su Variante B, CC 39-2016”; “Allegato 3 - Lugagnano, valutazioni su Variante C, CC 39-2016”), tutti parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. di formulare, per ciascuna delle anzidette Varianti a), b) e c), ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole, come esposto nelle apposite sezioni degli anzidetti allegati (denominati rispettivamente: “Allegato 1 - Lugagnano, valutazioni su Variante A, CC 39-2016”; “Allegato 2 - Lugagnano, valutazioni su Variante B, CC 39-2016”; “Allegato 3 - Lugagnano, valutazioni su Variante C, CC 39-2016”), tutti parti integranti e sostanziali del presente atto;
5. di dare atto che il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di non assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Lugagnano Val d'Arda, evidenziando che l'approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche e che, a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978, gli elaborati così aggiornati dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale;
7. di dare atto che gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito *web* degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 543/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 11.10.2016 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 24/05/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 57 del 25/05/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 11.10.2016 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 26/05/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale

Allegato 1: Lugagnano, valutazioni su Variante A, CC 39-2016

Provvedimento di verifica di assoggettabilità

(di cui al comma 4 dell'art.12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)

Valutati i contenuti del Rapporto Preliminare, elaborato dal Comune di Lugagnano Val d'Arda (soggetto proponente ed autorità procedente) sulla base degli elementi di cui all'allegato I del D.Lgs.152/2006 e smi, considerati i pareri espressi dai soggetti con competenze in materia ambientale (ARPAE, AUSL e ATERSIR),

si ritiene di escludere

dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, e succ. mod. ed int.

la Variante parziale al PRG del Comune di Lugagnano Val d'Arda adottata con atto di C.C. n.39 del 10.11.2015 che quindi potrà essere approvata, secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti presenti nel Rapporto Preliminare, dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale, nonché di quanto espresso con le osservazioni, formulate ai sensi dell'art.15 comma 5 della L.R.47/1978, in merito agli aspetti urbanistici e procedurali.

Osservazioni (ai sensi dell'art. 15 c. 5 della L.R. 47/78)

1. Nelle Norme del PRG, al comma 4 dell'art. 60bis di nuova introduzione relativo alla disciplina delle fasce fluviali del PAI dell'Autorità di bacino, si ritiene opportuno per completezza citare, oltre agli articoli 29, 30 e 31 delle Norme PAI, anche l'art. 39 delle stesse.
2. Nelle Tavole F e nelle Norme del PRG, al comma 4 dell'art. 61bis di nuova introduzione relativo alla fascia I di integrazione dell'ambito fluviale, si ritiene opportuno per correttezza lessicale utilizzare i termini "zona I1" e "zona I2", anziché "fascia..", in linea con le definizioni contenute nell'art. 14 delle Norme PTCP.
3. Si ritiene opportuno includere nella Variante, nella parte illustrativa e/o cartografica, le mappature del PGRA dell'Autorità di bacino, cd "Piano Alluvioni", relative alla componente "rischio" del fenomeno alluvionale, derivante dall'incrocio fra la componente "pericolosità" e la classe di danno attribuita a scala di bacino (e potenzialmente aggiornabile a scala locale). Tale integrazione può essere resa in forma sintetica, eventualmente anche rinviando alla pagina Internet che consente di visualizzare e reperire agevolmente le mappature, anche in formato pdf suddivisi per Comune.

(<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/cartografia>).

PARERE SISMICO ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008

Parere sismico favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008.

Allegato 2: Lugagnano, valutazioni su Variante B, CC 39-2016

Provvedimento di verifica di assoggettabilità

(di cui al comma 4 dell'art.12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)

Valutati i contenuti del Rapporto Preliminare, elaborato dal Comune di Lugagnano Val d'Arda (soggetto proponente ed autorità procedente) sulla base degli elementi di cui all'allegato I del D.Lgs.152/2006 e smi, considerati i pareri espressi dai soggetti con competenze in materia ambientale (ARPAE, AUSL, SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO e ATERSIR),

si ritiene di escludere

dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, e succ. mod. ed int.

la Variante parziale al PRG del Comune di Lugagnano Val d'Arda adottata con atto di C.C. n.39 del 10.11.2015 che quindi potrà essere approvata, secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti presenti nel Rapporto Preliminare, dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale, in particolare si evidenziano le seguenti specifiche/prescrizioni:

arpae – Sezione Provinciale di Piacenza

“... Per quanto riguarda la variante B, relativa alla trasformazione di una zona agricola in zona produttiva D2, seppur collocata in prossimità di altre zone produttive e servita da infrastrutture viarie, si ritiene comunque di osservare che gli strumenti attuativi del P.R.G. prevedano opere mitigative e compensative degli impatti derivanti dalla suddetta variante, fra cui in particolare il consumo di suolo, impatto non mitigabile ma solamente compensabile; tali opere dovranno essere quantificate in particolare in base alla valutazione degli impatti derivanti dall'aumento del traffico indotto (mezzi pesanti e mezzi leggeri), sia in riferimento alla qualità dell'aria che alla sicurezza e alla fluidità della viabilità; a tal fine si segnala la possibilità e l'opportunità di:

- 1. realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici che saranno edificati nell'area della Variante B;*
- 2. effettuare l'impianto di essenze arboree ed arbustive, sia nel lotto di intervento che, ove possibile, in altre zone del territorio comunale, definendo e attuando piani di manutenzione atti a garantire un corretto attecchimento e accrescimento delle essenze, nonché il loro mantenimento per tutta la durata dell'attività dell'insediamento in oggetto;*
- 3. definire procedure che portino all'utilizzo esclusivo di mezzi di trasporto dotati delle più recenti tecnologie anti-inquinamento;*
- 4. prevedere ed attrezzare idonei collegamenti ciclopedonali tra il centro abitato e l'area produttiva Ronzone...”.*

A.U.S.L. di Piacenza – Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Igiene Pubblica

“...2) in caso di presenza, nelle vicinanze del lotto di cui alla Variante B, di insediamenti rurali con possibile presenza di abitazioni, si segnala la necessità di adottare, in via preventiva, relativamente all'insediamento di nuove attività, tutte le opportune cautele atte a prevenire danni, disturbi e molestie alle persone presenti, localizzando nelle zone più distanti dagli insediamenti residenziali eventuali attività insalubri di cui all'art. 216 del RD.1265/34 (T.U.L.L.SS.), definite dall'elenco approvato con D.M. Sanità 5/09/1994, ed escludendo tutte quelle attività che per emissioni di gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, ecc., possono riuscire di pericolo, danno o molestia alle persone;

3) in merito a possibili quote di destinazione residenziale previste nel lotto di cui alla Variante B, si segnala l'incongruità, ai fini di prevenire danni, disturbi e molestie ai residenti, della realizzazione di unità immobiliari ad uso residenziale, sia pure a servizio delle attività previste, in una zona a destinazione produttiva come quella in argomento;...

7) qualora la zona oggetto della Variante B risulti compresa nell'area di rispetto di opere di captazione ad uso idropotabile ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 94 del D.Lgs. 152/06, dovranno essere rispettati i divieti di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento delle attività di cui al punto 4 del suddetto art. 94; in ogni caso, gli interventi edilizi e le relative opere di urbanizzazione dovranno essere realizzati in modo da evitare qualsiasi inquinamento della falda acquifera; a tale proposito, si richiama la necessità di adottare tutte le soluzioni necessarie ad evitare la dispersione sul suolo e nel sottosuolo di fanghi e acque reflue, anche se depurati, e di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, realizzando reti fognarie che garantiscano la perfetta tenuta, nonché pavimentazioni non permeabili e dotate di idonei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque per parcheggi e zone carrabili; inoltre le tubazioni delle reti di fognatura dovranno essere posate il più distante possibile dalla rete acquedottistica, e dovranno comunque avere la generatrice superiore a quota più bassa rispetto alla generatrice inferiore delle tubazioni dell'acquedotto poste nelle vicinanze

8) per quanto riguarda le specifiche caratteristiche edilizie ed igienico-sanitarie degli edifici e degli impianti da realizzarsi nell'area di cui alla Variante B, si richiama quanto segnalato in precedenza, nonché il rispetto di quanto prescritto dalla normativa per il superamento delle barriere architettoniche (Legge 9/01/1989 n° 13 e D.M.LL.PP. 14/06/1989 n° 236 per gli edifici privati, e D.P.R. 24/07/1996 n° 503 per edifici, spazi e servizi pubblici); ...”

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti

“... **VARIANTE 2 - variante specifica di classificazione urbanistica Produttiva di Espansione**

Acquedotto: l'ambito, esterno all'agglomerato, risulta collocato in area servibile dal pubblico acquedotto, e non insistono sulle aree opere di captazione ad uso idropotabile destinate ad esso.

Fognatura: l'area in oggetto risulta inoltre servibile dalle reti di pubblica fognatura che recapitano all'impianto di depurazione FA di Castell'Arquato, S. Antonio e Lugagnano "PC769" (IO 1 075), attualmente adeguato e con potenzialità residua. ...”

Servizio AREA AFFLUENTI PO

“... 1. *in assenza di un piano di emergenza comunale che tenga conto (in particolare) dello scenario corrispondente al collasso della diga di Mignano e di uno strumento urbanistico (Piano Strutturale Comunale) con i contenuti stabiliti dalla L.R. 20/2000 e ss. mm. ii., si sottolinea come risulti assai delicato, ai fini del rispetto del necessario principio di precauzione, contemperare le scelte, da un lato, di recepire (con la c.d. "Variante A", non in possesso di questo Servizio) le "fasce fluviali della pianificazione sovraordinata (PAI e PTCP) e [gli] scenari di pericolosità idraulica PGRA" e, dall'altro, di esporre nuove attività produttive ad un rischio idraulico non indagato a livello locale;*

2. *dalla lettura della Relazione geologica, si apprende che è in corso di redazione un Piano Strutturale Comunale in adeguamento alla L.R. 20/2000 e ss. mm. ii.; in relazione al medesimo, si ricordano:*

a. *l'art. 3, c.6 della L. 225/1992 e ss. mm. ii. il quale stabilisce che "I piani e programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis (si tratta del piano di emergenza comunale), e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile",*

b. *le raccomandazioni per il corretto uso dei suoli e per la pianificazione di emergenza contenute nei Piani degli interventi urgenti di protezione civile del territorio regionale (si riporta, in calce alla presente nota, il cap. 7 del Piano redatto a seguito dell'emanazione della O.C.D.P.C. n. 351/2016). “*

nonché di quanto espresso con le osservazioni, formulate ai sensi dell'art.15 comma 5 della L.R.47/1978, in merito agli aspetti urbanistici e procedurali.

Osservazioni (ai sensi dell'art. 15 c. 5 della L.R. 47/78)

1. Si provveda a verificare la superficie dell'area oggetto di Variante, indicata in modo difforme negli elaborati (Relazione e Rapporto preliminare).
2. Considerato che l'area di Variante è delimitata a sud da un “*Percorso storico consolidato*”, così come individuato sulla Tav.A1.9 del PTCP, in sede attuativa di eventuali interventi di trasformazione, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui all'art.27 delle Norme del PTCP vigente.
3. Considerato che l'area di Variante risulta ubicata in prossimità di un “*Tracciato di viabilità panoramica*”, così come individuato sulla Tav. A1.9 del PTCP, in sede attuativa di eventuali interventi di trasformazione, risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui all'art.28 delle Norme del PTCP vigente.
4. Considerato che sulla Tav.A2.9 del PTCP, è presente una “*Formazione lineare*” lungo il confine sud dell'area di Variante, e che nel Rapporto preliminare (pag.11) si comunica che a seguito di sopralluogo, la formazione risulta assente, si raccomanda il rispetto di eventuali elementi vegetazioni ancora presenti e si propone di considerare nella fase attuativa di intervento, l'eventuale ripristino.
5. In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.54 “Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela” comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. per l'Unità di paesaggio dell'alta collina – n°5”.
6. Nel caso l'area oggetto di Variante, ricada nel vincolo di cui all'art.142 del D.Lgs.42/2004 in sede attuativa di eventuali interventi di trasformazione, si provveda ad avviare la procedura per il rilascio della Autorizzazione paesaggistica.
7. La nuova previsione, secondo le disposizioni di cui al comma 8 dell'art.64 del PTCP, deve essere compatibile con la capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici (acquedottistiche, fognarie, depurative ed energetiche), delle reti viabilistiche e della dotazione di servizi pubblici esistenti e deve garantire gli interventi e le condizioni di cui al comma 7 dell'art. A – 23 della L.R.20/2000.

PARERE SISMICO ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008

Parere sismico favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008.

Allegato 3: Lugagnano, valutazioni su Variante C, CC 39-2016

Provvedimento di verifica di assoggettabilità

(di cui al comma 4 dell'art.12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)

Valutati i contenuti del Rapporto Preliminare, elaborato dal Comune di Lugagnano Val d'Arda (soggetto proponente ed autorità procedente) sulla base degli elementi di cui all'allegato I del D.Lgs.152/2006 e smi, considerati i pareri espressi dai soggetti con competenze in materia ambientale (ARPAE, AUSL e ATERSIR),

si ritiene di escludere

dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, e succ. mod. ed int.

la Variante parziale al PRG del Comune di Lugagnano Val d'Arda adottata con atto di C.C. n.39 del 10.11.2015 che quindi potrà essere approvata, secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti presenti nel Rapporto Preliminare, dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale nonché di quanto espresso con le osservazioni, formulate ai sensi dell'art.15 comma 5 della L.R.47/1978, in merito agli aspetti urbanistici e procedurali.

Osservazioni (ai sensi dell'art. 15 c. 5 della L.R. 47/78)

1. Considerato che la modifica normativa proposta pur nascendo da un'esigenza specifica al fine di permettere l'insediamento di un'attività di trasformazione di prodotti agricoli in una zona D1, ubicata in località Oltrearda, riguarda la disciplina generale di Piano (zone industriali ed artigianali esistenti "D1") da applicarsi sull'intero territorio comunale, si evidenzia che tale modifica risulta essere di carattere sostanziale e non proponibile nell'ambito della presente procedura. Al fine dell'ammissibilità dell'attività proposta, si propone pertanto di inserire nel comma oggetto di Variante, il riferimento alla localizzazione dell'area ove sarà realizzata l'attività, ammettendo quindi la destinazione d'uso di cui alla categoria a) solo per la suddetta.

PARERE SISMICO ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008

Parere sismico favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008.